

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2019

*p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI*

19A00376

DECRETO 15 gennaio 2019.

**Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 31 giugno 2019, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso Ribor è sostituito dall'Euribor;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «Rendiob» è stato sostituito con quello del «Rendistato»;

Viste le misure del tasso Euribor ACT/365 e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2018 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a - 0,320% e - 0,316%;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e in particolare l'art. 32, comma 1, della stessa;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2018;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019 il costo massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 1,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;


b) 1,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 2,05% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 1,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 1,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.



## Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

19A00328

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2018.

**Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 in attuazione delle direttive 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata;

Visti in particolare, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del predetto decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto;

Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che ha recepito la direttiva (UE) 2016/1148 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 12, comma 6 relativi rispettivamente al CSIRT Italiano e all'organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), delle attività di prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di attivazione delle procedure di allertamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2006, n. 82, e relativo ai compensi dovuti per prestazioni conto terzi eseguite dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2015, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 14 che affida all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione l'individuazione delle misure tecnico-organizzative di sicurezza ed integrità delle reti, la verifica del rispetto delle stesse e la notifica degli incidenti di sicurezza significativi agli organi europei competenti, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in accordo con i soggetti istituzionali competenti e, in particolare, con l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nei documenti elaborati dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con il contributo degli Stati membri dell'Unione europea: «*Technical guidance on the security measures in Article 13a*» -Versione 2.0, Ottobre 2014 e «*Technical guidance on the incident reporting in Article 13*» Versione 2.1, Ottobre 2014;

Considerata la necessità di attuare le disposizioni dei suddetti articoli 16-*bis* e 16-*ter*, al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle reti e la disponibilità dei servizi su tali reti;

Considerati i dati pubblicati nell'Osservatorio trimesale delle comunicazioni a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alla base di utenti nazionali per i servizi voce e dati su rete fissa e rete mobile;

Sentiti i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e le relative Associazioni;

Sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Decreta:

Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «incidente di sicurezza»: una violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che determina un malfunzionamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

b) «asset critico»: un'infrastruttura in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a un significativo numero di utenti, espresso in termini percentuali rispetto alla base di utenti nazionale dei medesimi servizi;

